

# Le riforme del processo esecutivo

(13 aprile 2023)\*

Nel corso del seminario (che ha visto la partecipazione di oltre 140 persone collegate da remoto) sono state esaminate diverse questioni che si pongono nella nuova disciplina del processo esecutivo.

**1. Gli interventi sul processo esecutivo / 2. La disciplina transitoria / 3. Le modifiche in materia di espropriazioni presso terzi / 3.1. La nuova disciplina della competenza per territorio / 3.2. L'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura / 3.3. I nuovi limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza / 4. L'abrogazione della formula esecutiva / 5. La ricerca telematica dei beni (art. 492-bis cpc e art. 155-quinquies disp. att. cpc) / 6. I termini della fase della liquidazione nella procedura esecutiva immobiliare / 7. La vendita diretta / 8. Gli elenchi dei professionisti delegati (artt. 179-ter e 179-quater disp. att. cpc) / 9. La modifica delle norme sulla custodia / 10. L'ordine di liberazione / 11. La normativa antiriciclaggio / 12. La fase distributiva / 13. L'art. 591-ter cpc / 14. Il rito applicabile alle opposizioni esecutive**

## 1. Gli interventi sul processo esecutivo

La “legge delega” 26 novembre 2021, n. 206 e il successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 hanno introdotto una serie di novità nella disciplina delle procedure esecutive.

I commi 29 e 32 dell'art. 1 l. n. 206/2021 avevano apportato modifiche, entrate in vigore già dal 22 giugno 2022, all'art. 26-bis, comma 1, cpc, relativo alla competenza per le espropriazioni forzate di crediti quando debitore è una pubblica amministrazione, e all'articolo 543, comma 4, cpc, relativamente alla fase iniziale del pignoramento presso terzi, prevedendo la notifica da parte del creditore al debitore e al terzo dell'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e il deposito dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

Una ulteriore modifica in tema di espropriazione presso terzi è stata introdotta dall'art. 2-bis della l. 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito con modificazioni il dl 9 agosto 2022, n. 115, e ha modificato il comma 7 dell'art. 545 cpc, prevedendo nuovi limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza. La modifica è entrata in vigore il 22 settembre 2022.

L'art. 1, comma 12, l. 26 novembre 2021, n. 206 aveva attribuito al legislatore delegato il compito:

- di abolire la formula esecutiva;
- di modificare la disciplina della ricerca telematica dei beni da pignorare, con particolare riferimento alla sospensione dei termini di efficacia del precetto;
- di ridurre i termini per il deposito della documentazione ipocatastale;

\* Registrazione disponibile: [www.youtube.com/watch?v=dE8bnS7qNBw](https://www.youtube.com/watch?v=dE8bnS7qNBw).

- di regolare i compiti del custode, dell'esperto e del professionista delegato adeguando la normativa alle prassi diffuse in molti uffici giudiziari e formalizzate nelle linee guida del Csm approvate nel 2017 e modificate nel 2021;

- di risolvere i problemi relativi ai reclami nei confronti dell'attività del professionista delegato;

- di regolare la custodia e la liberazione dell'immobile pignorato;

- di definire il contenuto delle relazioni di stima e dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

- di prevedere e regolare il potere del debitore di vendere l'immobile;

- di imporre agli aggiudicatari l'osservanza della normativa sull'antiriciclaggio di cui al d.lgs 21 novembre 2007, n. 231.

In adempimento di questi principi e criteri direttivi, l'art. 3, commi 34-44, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, ha novellato gli artt. 474, 475, 476, 478, 479, 488, 492, 492-bis, 534-ter, 559, 560, 567, 568-bis, 569-bis, 570, 585, 586, 591-bis e 591-ter cpc.

Altre modifiche, aggiunte e abrogazioni delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono previste dall'art. 4, commi 9-12, d.lgs n. 149/2022.

## 2. La disciplina transitoria

Le modifiche normative riguardanti i pignoramenti presso terzi sono entrate in vigore il 22 giugno 2022 e non hanno posto particolari problemi di disciplina transitoria, poiché le nuove disposizioni si applicano alle procedure introdotte a partire da tale data.

L'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs n. 149/2022, in un primo momento, era fissata per il 30 giugno 2023, ma con l'art. 35, comma 1, d.lgs n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022, è stata successivamente anticipata al 28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data e, quindi, introdotti a partire dal 1° marzo 2023.

Riguardo ai processi esecutivi per espropriazione, l'“instaurazione” si ha con la notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 491 cpc. Per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, la pendenza si ha, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, con il deposito del ricorso ex art. 612 cpc. L'esecuzione per rilascio ha inizio, secondo l'espressa previsione dell'art. 608 cpc, con la notificazione del preavviso di rilascio; l'esecuzione per consegna ha inizio nel momento in cui l'ufficiale giudiziario, ottemperando alla richiesta della parte creditrice, si reca sul luogo in cui si trovano le cose mobili, le ricerca e le consegna alla parte istante.

Nell'applicazione della disciplina transitoria sono sorti problemi in relazione alla necessità di apporre la formula esecutiva sui titoli formati prima del 28 febbraio 2023, alla disciplina applicabile alla fase di merito delle “divisioni endoesecutive”, alla disciplina applicabile alla fase di merito delle opposizioni esecutive proposte in corso di esecuzione.

Si è affermato in tutti gli interventi che, riguardo alle opposizioni esecutive cd. “successive”, deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell'introduzione della opposizione, cioè al momento del deposito del ricorso che introduce la fase dell'opposizione dinanzi al GE (in considerazione della natura bifasica del giudizio, affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione a partire dalla sentenza sez. III civ., 11 ottobre 2018, n. 25170).

Più controversa l'individuazione dell'atto introduttivo della divisione endoesecutiva, poiché in dottrina si è sostenuto che il giudizio di divisione endoesecutiva trae origine dalla notifica del pignoramento. Nel corso del seminario gli intervenuti hanno, però, affermato che il giudizio divisorio mantiene la sua autonomia ed è retto dall'ordinanza ex art. 181 disp. att. cpc, che deve considerarsi come atto introduttivo. Questo orientamento si riporta alla giurisprudenza della Corte di cassazione (20 agosto 2018, n. 20817), secondo la quale «il giudizio di divisione endoesecutiva è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone».

In generale, si è osservato che la scelta di non definire una specifica disciplina transitoria, come si era fatto in passato per altre riforme, porterà sia per le procedure esecutive che per i giudizi di cognizione “endoesecutivi” a una lunga fase di “doppio binario” tra vecchio e nuovo regime.

## 3. Le modifiche in materia di espropriazioni presso terzi

### 3.1. La nuova disciplina della competenza per territorio

La nuova formulazione dell'art. 26-bis, comma 1, cpc, in deroga al principio generale sulla competenza indicato dall'art. 26-bis, comma 2, cpc («*per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*»), prevede che: «*Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice*

*del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».*

Si è osservato nelle prime interpretazioni che:

- l'applicazione del foro del creditore preclude il concorso dei creditori nei casi in cui siano pendenti più processi esecutivi nei confronti dello stesso debitore e dello stesso terzo davanti a tribunali diversi, perché diverso è il luogo del creditore: nel processo esecutivo non operano, infatti, le deroghe alla competenza per territorio proprie del processo di cognizione (litispendenza, continenza);

- si pone il problema della applicazione dell'art. 26-bis, comma 1, cpc nell'ipotesi delle pubbliche amministrazioni che non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (vale a dire, le amministrazioni e gli enti debitori non "centrali", che presentano un legame con un limitato ambito territoriale), con la conseguenza che, se si applicasse la regola generale di cui all'art. 26-bis, comma 2, cpc, le stesse subirebbero l'esecuzione a macchia di leopardo sull'intero territorio nazionale, in contrasto con il criterio della prossimità del luogo del processo di esecuzione al luogo del debitore o al luogo in cui si trova il bene espropriato;

- l'eccezione di cui all'art. 26-bis, comma 1, cpc contempla a sua volta un'ulteriore eccezione, laddove continua ad esser fatto salvo quanto disposto dalle leggi speciali, sicché occorre individuare la portata di tale disposizione alla luce della novellata regola sulla competenza.

Un'interpretazione della norma sulla competenza ancorata esclusivamente al dato letterale potrebbe tradursi in una ingiustificata limitazione del perseguimento della finalità del processo esecutivo.

La concentrazione dei processi esecutivi presso i soli tribunali dei luoghi in cui si trovano le sedi territoriali dell'Avvocatura distrettuale collide con l'intento per cui pochi anni prima era stato mantenuto il foro del terzo per le pubbliche amministrazioni, vale a dire evitare la concentrazione dei procedimenti in pochi uffici giudiziari.

Il nuovo criterio del foro della sede dell'Avvocatura dello Stato nel cui ambito territoriale si trova il creditore è stato prescelto – come esposto nella *Relazione* illustrativa alla legge di riforma – per evitare che le esecuzioni forzate nei confronti delle p.a. che si avvalgono della tesoreria dello Stato debbano svolgersi tutte presso il Tribunale di Roma, quando sarà attuato l'accentramento delle funzioni di tesoreria statale.

Da ciò può desumersi che il nuovo criterio è stato ritagliato sulle amministrazioni centrali dello Stato, le sole che si avvalgono – nel contempo – della tesoreria dello Stato e del patrocinio necessario dell'Avvo-

catura dello Stato, mentre quel criterio risulta invece del tutto estraneo e non ragionevolmente correlabile alla maggior parte delle amministrazioni ed enti pubblici che non si avvalgono del patrocinio erariale, ma di strutture prossime al "luogo del debitore", e il cui servizio di tesoreria non sia affidato alla tesoreria dello Stato o rispetto alle quali sia vietato promuovere le esecuzioni forzate presso detta tesoreria, e debba invece procedersi nei confronti del soggetto che svolge in concreto tale funzione (il cassiere o tesoriere delle Asl o degli enti locali, per fornire un esempio riferibile a un elevato numero di debitori pubblici sparsi sul territorio): situazioni in cui la struttura di tesoreria è prossima al "luogo del debitore".

Costituiscono senz'altro una deroga alla regola del foro del creditore tutte le situazioni in cui sia individuato uno specifico diverso criterio di ripartizione della competenza per territorio: è il caso della speciale ipotesi prevista per l'Inps e altri enti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria dall'art. 14, comma 1-bis, primo periodo, dl n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997.

Devono essere ricondotte alla deroga anche le fattispecie previste da norme speciali che – pur non contemplando una disciplina espressa della competenza nel processo di esecuzione – contengano previsioni relative al rapporto tra l'amministrazione o ente e la sua tesoreria e relative alle modalità di procedere all'espropriazione forzata, tali da connotarle della specialità rispetto al criterio del foro del creditore, in quanto idonee a realizzare il duplice fine perseguito dal legislatore applicando il criterio generale per l'espropriazione presso terzi (il foro del debitore, previsto al secondo comma dell'art. 26-bis, cpc).

In sede di prima interpretazione, alcuni uffici giudiziari come la sezione esecuzioni mobiliari del Tribunale di Roma, richiamando i primi commenti sul punto (che hanno segnalato come, dopo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 agosto 2021, che prevede l'accentramento delle attività operative del servizio di tesoreria statale svolte da Banca d'Italia presso il Servizio Tesoreria dello Stato, si potesse riproporre il problema del sovraccarico del Tribunale di Roma), hanno ritenuto che:

- la regola del foro del creditore/Avvocatura distrettuale dello Stato debba essere applicata quando l'esecutato sia un'amministrazione dello Stato o altro ente che abbia come tesoriere il tesoriere dello Stato e che debba necessariamente avvalersi del patrocinio erariale, ovvero quando il pignoramento (legittimamente o no) non sia eseguito presso il soggetto che svolge servizio di tesoreria;

- deve essere applicata la regola generale del foro del debitore quando siano eseguiti enti assoggettati al sistema di tesoreria unica (quali le Asl e i Comuni)

e il pignoramento sia eseguito presso la struttura che svolge il servizio di tesoriere e cassiere;

- qualora l'esecuzione nei confronti di una p.a. o ente pubblico non sia riconducibile alle suddette due ipotesi, occorrerà verificare caso per caso se sussista una particolare disciplina del rapporto tra l'amministrazione o ente esecutato e la sua tesoreria, e delle modalità di procedere all'espropriazione forzata, tali da connotarle della specialità rispetto al criterio del foro del creditore (in particolare: sia esecutata una Asl e il terzo pignorato non sia il tesoriere o cassiere).

La competenza prevista dal comma 1 dell'art. 26-bis cpc dovrebbe riguardare solo l'iniziativa del precedente e non la possibilità di intervenire nella procedura esecutiva.

Si deve, inoltre, segnalare che non è stato modificato dalla riforma l'art. 678 cpc per il sequestro di crediti – e ciò ha già determinato lo sviluppo di un contenzioso sul tema – e che, come rilevato in dottrina, resta immutato il tema della giurisdizione esecutiva laddove il creditore (nel caso del comma 1 dell'art. 26-bis cpc) o il debitore (in quello del comma 2 dello stesso articolo) non abbiano residenza, domicilio o dimora nel territorio nazionale.

### 3.2. L'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura

L'art. 543, comma 5, cpc prevede che: «*Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento*»; il comma 6 prevede che: «*Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento*».

L'obbligo di avviso ex art. 543, commi 5 e 6, cpc è stato introdotto (nelle sole espropriazioni presso terzi) a causa del diffuso inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione «al debitore e all'eventuale terzo» della mancata iscrizione a ruolo, posto a carico dei creditori (anche nelle espropriazioni mobiliari e immobiliari) dall'art. 164-ter disp. att. cpc.

L'obbligo di notifica dell'avviso ex art. 543 cpc e la relativa inefficacia del pignoramento e cessazione degli obblighi conseguenti, sono preordinati a impedire che il vincolo di destinazione impresso dal pignora-

mento presso terzi permanga, di fatto, anche se il creditore non ha dato ulteriore impulso all'esecuzione.

La norma, laddove ha stabilito l'obbligo, ha previsto una congiunzione e non una disgiunzione: ciò significa che entrambe le attività previste dalla norma (ossia tanto la *notifica* quanto il *deposito* della notifica nel fascicolo dell'esecuzione) sono prescritte come obbligatorie.

La notifica può avvenire in tutte le forme previste dalla legge. La precisazione si impone alla luce dell'iniziale dubbio creatosi in merito alla necessaria notifica esclusivamente attraverso l'UNEP. In realtà, la legge nulla dice in tal senso, pertanto è ammessa qualsiasi forma. Alla luce della riforma, la modalità di notifica privilegiata è, peraltro, quella a mezzo pec, ovviamente ove il destinatario ne sia munito.

In dottrina si è ritenuto che la notifica possa avvenire nella cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione, come previsto dall'art. 492, comma 2, cpc, quando questi non abbia provveduto a effettuare l'elezione di domicilio.

La notifica dell'avviso è necessaria anche nell'ipotesi di cui all'art. 159-ter disp. att. cpc, ossia quando il pignoramento viene iscritto dal debitore e in generale da persona diversa dal creditore.

Si è posto il problema di stabilire come interpretare il termine perentorio per la notifica dell'avviso previsto dal comma 5 («*entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento*»).

Sembra si debba applicare la scissione temporale del compimento delle attività riservate al notificante e di quelle del perfezionamento della notifica: il termine perentorio stabilito dal comma 5 (ossia la data indicata dal creditore nell'atto di pignoramento) si intende rispettato qualora sia compiuta l'attività notificatoria entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.

Tuttavia, il novellato art. 543 cpc prevede il secondo incombente del deposito entro la medesima data: di conseguenza, se il notificante vuole essere certo di depositare tempestivamente la prova della notifica nel fascicolo telematico, deve indicare quale data d'udienza una data sufficientemente lontana che gli consenta di procedere alle attività notificatorie.

Se l'avviso ex art. 543 cpc non viene notificato a tutti i terzi, il pignoramento perde efficacia nei confronti dei soggetti che non hanno ricevuto la notifica; sembra opportuno che il giudice, effettuate le verifiche preliminari, ne dia atto a verbale in udienza e lo dichiari.

In caso di mancata notifica dell'avviso al debitore o al terzo il giudice, entro la prima udienza o la prima udienza utile (come nel caso in cui non vi sia evidenza del perfezionamento della notifica per mancato recapito della cartolina A/R) dichiara l'inefficacia del pignoramento.

Si è ritenuto di ricondurre tale fattispecie a quella dell'estinzione del processo per inattività delle parti, analogamente alle ipotesi dell'inefficacia per intempestiva iscrizione a ruolo o per intempestiva proposizione dell'istanza di vendita o di assegnazione (sul punto, Cass., n. 19283/2014).

Tale inquadramento comporta che il provvedimento del giudice debba essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cpc.

Si è concordato che l'inefficacia possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Si sono, invece, confrontate opinioni diverse in merito alla necessità che il rilievo, officioso o di parte, sia svolto entro la prima udienza effettiva di comparizione delle parti, come previsto dall'art. 630 cpc, o possa essere svolto anche successivamente, atteso che, in caso di omessa tempestiva notifica dell'avviso, l'obbligo di custodia gravante sul terzo cessa di diritto dal giorno successivo alla prima udienza.

È stata al riguardo prospettata la soluzione secondo la quale il rilievo deve intervenire entro la prima udienza effettiva, ma è da ritenersi giustificata – nel caso di mancato rilievo e della conseguente estinzione – la condotta del terzo che, non avendo ricevuto tempestivamente l'avviso, abbia posto le somme nella disponibilità del debitore. In tale ipotesi, l'eventuale assegnazione è improduttiva di effetti nei confronti del terzo.

### **3.3. I nuovi limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza**

L'art. 2-bis della l. 21 settembre 2022, n. 142, che ha convertito con modificazioni il dl 9 agosto 2022, n. 115, ha modificato il settimo comma dell'art. 545 cpc, prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza «non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro», fermo restando che la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Si è stabilito, quindi, un limite di impignorabilità fisso delle pensioni.

La giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema (al momento, è nota solo la pronuncia del Tribunale di Catania del 26 settembre 2022) ne ha affermato l'immediata applicabilità anche alle procedure già in corso, in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 12 del 2019.

La disposizione dovrebbe incidere anche sulla previsione del comma 8 dell'art. 545 cpc, che prevede: «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge».

Il richiamo al comma 7 modificato lascia intendere che, per gli accrediti effettuati alla data del pignoramento o successivamente, si applica il nuovo limite di impignorabilità.

## **4. L'abrogazione della formula esecutiva**

La modifica degli artt. 474 ss. cpc e l'abrogazione dell'art. 476 cpc hanno comportato l'eliminazione della formula esecutiva. Si tratta di una modifica legata alla progressiva digitalizzazione del processo civile e alla generalizzata applicazione del processo civile telematico, volta a eliminare quello che, nel corso del seminario, è stato definito "relictio storico", anzi, "fosile vivente".

Una incidenza limitata dell'apposizione della formula esecutiva era stata affermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, tanto che la stessa relazione governativa al maxiemendamento che ha dato origine poi alla legge delega richiamava la pronuncia della Corte di cassazione n. 3967 del 2019, in tema di sanatoria ex art. 156 cpc dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore. La giurisprudenza di legittimità, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, aveva affermato in questa pronuncia che il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.

Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14275 del 2022, ha anche affermato che la carenza della formula esecutiva fatta valere con opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore congiuntamente all'opposizione

all'esecuzione resta sanata, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede *in executivis* e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.

L'abrogazione è stata salutata con favore e ora si consente all'avvocato di estrarre dal fascicolo telematico del processo civile la copia del provvedimento giurisdizionale, da azionare esecutivamente provvedendo ad attestare la conformità dell'atto prodotto con il titolo originario.

Di conseguenza, è stato eliminato l'art. 476 cpc, che prevedeva la necessità di rivolgersi al presidente del tribunale per ottenere la seconda copia in forma esecutiva.

Rispetto agli atti pubblici, sarà necessario continuare a rivolgersi al pubblico ufficiale affinché questo rilasci la copia autentica dell'originale.

Riguardo alla disciplina applicabile ai titoli esecutivi giudiziari già emessi al momento della entrata in vigore della riforma, la tesi sostenuta in tutti gli interventi è quella secondo cui si applica la disciplina vigente al momento della richiesta di apposizione della formula cosicché, a partire dal 1° marzo 2023, non si appone più la formula esecutiva né si rilasciano ulteriori copie in forma esecutiva.

Sembra andare in questo senso la discutibile formulazione adottata dal legislatore, che con l'art. 1, comma 380 della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 ha riscritto il comma 8 dell'art. 35 d.lgs n. 149/2022, prevedendo che «Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023», anche se non pare corretto ancorare all'atto di precetto l'abrogazione della formula esecutiva.

Questa interpretazione trova conforto anche nell'altra scelta del legislatore di prorogare la disciplina del rilascio della formula esecutiva telematica solo fino al 28 febbraio 2023. Sarebbe infatti incongruo prevedere che vi fosse ancora la necessità di apporre la formula esecutiva e di doverlo fare con una modalità ormai superata da anni.

Può invece essere richiesto, per i titoli giudiziari formati con modalità non digitale, il rilascio da parte del cancelliere di copia autentica del titolo, rispetto alla quale l'avvocato può poi attestare la conformità di copie ulteriori.

Il legislatore è intervenuto sull'art. 488 cpc prevedendo, al comma 2, che il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.

La richiesta di deposito dell'originale o della copia autentica non ha lo scopo di verificare se il titolo esecutivo sia uno solo e, quindi, di verificare che il soggetto che agisce sia in possesso dell'unico originale, ma piuttosto di poter controllare che l'attestazione di conformità all'originale alla copia sia corretta.

Si affida pertanto all'auto-responsabilità del creditore l'esercizio dell'azione esecutiva sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace, e le future contestazioni non riguarderanno tanto la ritualità formale del titolo, ma la sostanziale carenza del titolo esecutivo.

Pertanto, anche in passato la previsione dell'apposizione della formula esecutiva non impediva il frazionamento del credito poiché, nella pratica, si utilizzava un *escamotage* molto semplice: si depositava prima l'originale, poi si chiedeva l'autorizzazione di sostituire l'originale del titolo in forma esecutiva con una copia e si utilizzava l'originale per iniziare un'altra azione esecutiva.

## 5. La ricerca telematica dei beni (art. 492-bis cpc e art. 155-quinquies disp. att. cpc)

La disciplina è stata radicalmente modificata diversificando l'ipotesi in cui l'istanza per ricerche telematiche sia proposta dopo la notificazione del precetto e dopo il decorso del termine previsto dall'art. 482 cpc, oppure prima. Dopo la riforma, l'autorizzazione del presidente del tribunale è necessaria solo in questo caso; negli altri casi, il compito di effettuare le ricerche è direttamente dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna autorizzazione in quanto i controlli effettuati dall'ufficiale giudiziario non si differenziano da quelli che lo stesso organo già compie quando provvede al pignoramento con modalità ordinarie.

La seconda novità introdotta dalla riforma riguarda la sospensione del termine di validità del precetto ex art. 481 cpc, come richiesto dall'art. 1, comma 12, lett. b della l. n. 206/2021. Si tratta di una soluzione finalizzata ad evitare il rischio di perenzione del precetto già notificato nel tempo occorrente per chiedere e ottenere l'autorizzazione del presidente del tribunale e per le conseguenti ricerche.

L'intervento del legislatore delegato è stato, per vero, duplice: ha infatti interessato sia la disciplina dell'art. 492-bis cpc sia quella dell'art. 155-quinquies disp. att. cpc.

Inoltre, si è modificato l'art. 492 cpc prevedendo, al comma 8, che nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione

del presidente del tribunale, quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492-bis cpc ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Ci si è chiesti se questa previsione introduca una forma di inefficacia rilevabile d'ufficio e se questa circostanza comporti che debbano effettuarsi d'ufficio tutti i controlli sul contenuto del pignoramento e, in primo luogo, sull'efficacia del precetto al momento del pignoramento che, finora, nell'interpretazione tradizionale, potevano essere fatti valere solo con opposizione agli atti esecutivi.

La *ratio* della previsione è quella di introdurre nel contenuto del pignoramento un ulteriore elemento di carattere formale finalizzato a consentire al debitore (che non può, altrimenti, essere a conoscenza dell'effettuazione della ricerca dei beni e della conseguente sospensione del termine di efficacia del precetto) di valutare la tempestività del pignoramento rispetto al termine di efficacia del precetto previsto dall'art. 481 cpc.

Non sembra che questa modifica, che introduce un elemento di carattere formale, incida sugli orientamenti che si sono andati formando in materia di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva, anche perché si tratta di una previsione alla quale non è collegata la sanzione dell'inefficacia.

La mancata indicazione degli elementi attinenti all'effettuazione della ricerca telematica dei beni può rilevare solo nell'eventuale infondata opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore a causa di tale carenza dell'atto di pignoramento.

## 6. I termini della fase della liquidazione nella procedura esecutiva immobiliare

Sono stati ridotti i termini dell'art. 567 cpc, prevedendo che il creditore procedente o intervenuto debba depositare la documentazione ipocatastale nel medesimo termine concesso dall'art. 497 cpc per il deposito dell'istanza di vendita, vale a dire 45 giorni dal compimento del pignoramento.

L'istanza di vendita, al momento della sua presentazione, non deve però essere corredata necessariamente da tale documentazione.

Analogamente, sono stati ridotti i termini previsti sia per la proroga di tale termine, che il creditore può chiedere «per giusti motivi», sia quelli che il giudice può concedere al fine di completare il deposito.

## 7. La vendita diretta

La novità di maggior rilievo in materia di espropriazioni immobiliari è la vendita diretta dell'immobile.

Si tratta di un modello di vendita ispirato, molto alla lontana, all'istituto francese della cd. *vente privée*, che sicuramente ha ispirato il delegante e si differenzia anche dal modello di vendita privata già presente da molti anni nella disciplina dell'esecuzione tributaria (art. 52, commi 2-bis, -ter e -quater, DPR 29 settembre 1973, n. 602).

La delega, pur essendo molto dettagliata, poneva dubbi interpretativi e criticità.

La disciplina ha previsto che l'udienza nella quale viene disposta la vendita è momento imprescindibile per il seguito della procedura, il prezzo base di vendita è fissato dal giudice sulla base della stima e delle osservazioni dei creditori, la liberazione dell'immobile ha disciplina differente secondo che si tratti o non si tratti dell'abitazione del debitore.

Sono introdotti il modello di vendita diretta e di vendita competitiva su offerta già presentata.

L'art. 568-bis prevede che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'art. 569, comma 1, chieda al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima (di cui all'art. 173-bis, comma 3, disp. att. cpc). A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma, deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto da parte di un terzo, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.

L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza ex art. 569 cpc al creditore procedente, ai creditori di cui all'art. 498 cpc e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.

Poiché, nel momento dell'offerta, il prezzo di vendita ancora non è stato determinato, dato che il giudice dell'esecuzione non ha avuto modo di valutare le eventuali osservazioni dei creditori sulla stima ex art. 173-bis, comma 4, disp. att. cpc, né pronunciarsi sul punto, è possibile che tale offerta, pur essendo adeguata alla stima, debba essere integrata per raggiungere il prezzo base.

In tal caso è previsto un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione. Se ciò non avviene, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 569 cpc, vale a dire nelle consuete modalità; e nello

stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza presentata.

Nel caso di assenso esplicito o di silenzio/assenso dei creditori titolati e iscritti (ex art. 498 cpc), il giudice «aggiudica l'immobile all'offerente», senza che si preveda una fase di competizione tra gli eventuali offerenti (art. 569-bis, comma 4).

Invece, nel caso in cui sull'offerta proposta si manifesti l'opposizione dei creditori, si passa a una vendita competitiva. Il giudice fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicità, ai sensi dell'art. 490 cpc, dell'offerta pervenuta e della vendita, e il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto, nonché un successivo termine di quindici giorni per la fissazione di un'udienza – convocando a parteciparvi il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti – «per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti» (art. 569-bis, comma 5, n. 3). In tal caso, peraltro, il prezzo base della gara non potrà, ovviamente, essere inferiore a quello dell'offerta già presentata, il quale a sua volta sarà – come si è detto – pari o superiore al valore di stima (art. 569-bis, comma 5, n. 2).

Per tutte queste ipotesi si prevede la possibilità di delega delle operazioni di vendita (art. 591-bis cpc, commi 12 e 13).

Anche la vendita competitiva deve essere effettuata con modalità telematiche.

Il legislatore delegato ha poi previsto la possibilità che, su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizzi «il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale» e che ordini, «contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586». In tal caso, è onere del notaio stipulante trasmettere copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

La liberazione dell'immobile è regolata anche per le ipotesi ora in esame dalla norma generale in materia, vale a dire dall'art. 560 cpc (modificato anch'esso, come si è detto *supra*).

Si è rilevato come il legislatore del decreto delegato abbia cercato di sfruttare il corridoio strettissimo che era lasciato dal legislatore delegante, e in qualche misura c'è stato un allontanamento dalla delega, ma uno degli obiettivi è stato quello di mantenere il ruolo e la funzione centrali dell'udienza ex art. 569 cpc.

Si è, inoltre, evitata la previsione «suicida» della necessaria liberazione dell'immobile da parte del debitore, che rendeva del tutto sconveniente per lo stesso debitore la presentazione dell'offerta di acquisto.

La formulazione finale dell'istituto richiama, in qualche modo, la vendita competitiva prevista in materia concorsuale, ma con notevoli differenze.

Solo tra qualche tempo si potrà valutare se l'immediata aggiudicazione, la sottrazione dell'immobile dal procedimento di vendita, i tempi ristretti di definizione della procedura, la formalizzazione dell'accettazione dei creditori (che, nella pratica, spesso non sono agevolmente raggiungibili a seguito di cessioni a catena dei crediti) saranno elementi sufficienti a definire un procedimento utilizzato nella pratica.

## 8. Gli elenchi dei professionisti delegati (artt. 179-ter e 179-quater disp. att. cpc)

L'art. 179-ter disp. att. cpc ha previsto l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis del codice. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

L'art. 179-ter indica i requisiti di iscrizione in sede di prima formazione dell'elenco e, poi, di «popolamento» successivo.

La previsione è stata accolta con favore in alcuni interventi, poiché introduce una selezione dei professionisti che sono ausiliari del giudice, selezione fondata sulle positive esperienze precedenti o su un percorso di formazione che si svolge attraverso corsi organizzati dagli organismi professionali nazionali o dalle università, sulla base delle linee guida indicate dalla Scuola della Magistratura.

In questo modo si è superata la fase precedente, che non prevedeva alcun criterio selettivo, e si è abrogata la precedente formulazione dell'art. 179-ter disp. att. cpc, alla quale non si era mai data attuazione.

La necessità della formazione è ancor maggiore nel momento in cui, con la riforma, si arricchiscono i compiti del professionista delegato, chiamato a svolgere anche funzioni di custode.

Inoltre l'art. 179-ter disp. att. cpc regola i criteri per la revisione dell'elenco al fine di eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio; prevede quelli per la sospensione e per la cancellazione dall'elenco; stabilisce che nessuno può essere iscritto in più di un elenco e che il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita a un professionista iscritto

nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.

L'art. 179-*quater* disp. att. cpc prevede un obbligo di vigilanza da parte del presidente del tribunale sulla rotazione «ponderata» degli incarichi «in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice» e un obbligo di assicurare, sempre da parte del presidente del tribunale, l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Le prime indicazioni degli uffici non sono omogenee.

Si è prospettata l'opportunità di far adottare collegialmente tutte le decisioni in ordine al funzionamento della commissione prevista dall'art. 179-*ter* cpc e di prevedere o prorogare il termine per le iscrizioni al fine di consentire l'iscrizione anche dei professionisti che acquisiscono il titolo per l'iscrizione frequentando i corsi di formazione.

Vi sono, poi, diversi problemi interpretativi nell'individuazione del presupposto del conferimento delle deleghe nell'ultimo quinquennio, poiché si pone il problema se basta il conferimento oppure deve esservi l'espletamento di un'attività e di quale attività; se nel quinquennio deve esservi stato il conferimento della delega ovvero il completamento di attività delegate in precedenza; se può tenersi conto di incarichi analoghi, quali quelli di curatore fallimentare o delegato alla vendita in sede fallimentare, negli uffici nei quali si è fatto ricorso a questa figura. Quanto alle revoche, si è segnalata l'opportunità di considerare unicamente quelle disposte a seguito di un corretto procedimento formale. Si è, inoltre, segnalato che occorre effettuare accertamenti sulla «condotta morale specchiata».

Su alcuni di questi punti vi è già stata una prima richiesta di modifica della disposizione da parte del Consiglio nazionale forense.

Resta controverso il tema dell'individuazione dell'albo al quale si ci può iscrivere, tenendo conto che può esservi una differenza tra la residenza e il domicilio professionale; la formulazione della norma lascerebbe intendere che il riferimento è all'ambito territoriale dell'albo di iscrizione.

È stato sollevato il tema di eventuali profili di incostituzionalità del comma 11, che ha introdotto tale limitazione territoriale. Inoltre, l'iscrizione all'albo di un unico tribunale sarebbe in contrasto con le esigenze di specializzazione evidenziate e di circolazione delle esperienze.

Si è segnalato che, esaminando le linee guida della Scuola della Magistratura, che consente l'espletamento di corsi anche solo di 20 ore, è emersa un'oggettiva

sperequazione tra i requisiti, poiché la frequentazione di tali corsi non può essere messa sullo stesso piano dell'espletamento di dieci incarichi in cinque anni.

È emerso in tutti gli interventi che la nuova figura di professionista delegato è quella di un professionista che svolge funzioni equiparabili a quelle giurisdizionali e deve essere, quindi, un professionista altamente qualificato.

## 9. La modifica delle norme sulla custodia

Il legislatore è intervenuto sulla disciplina della custodia anzitutto anticipando il momento della nomina del custode giudiziario al momento della nomina dell'esperto stimatore, formalizzando una prassi già diffusa da anni in molti tribunali e indicata anche nelle linee guida del Csm. La previsione dell'art. 559, comma 2, cpc nella nuova formulazione «normativizza» questa prassi e la rende obbligatoria per tutti gli uffici. Analogamente, al comma 3 dello stesso articolo, è previsto espressamente che il custode, con l'ausilio dell'esperto stimatore, provveda al controllo sulla completezza del fascicolo dell'esecuzione e della documentazione ex art. 567 cpc e rediga una relazione informativa sulla sussistenza delle condizioni formali per la prosecuzione dell'azione esecutiva. In questo modo viene formalizzato il compito del custode di ausilio del giudice dell'esecuzione nell'effettuazione di tali controlli.

Anche per questo motivo si è scelto di prevedere che la funzione di custodia nelle procedure esecutive sia affidata solo all'istituto vendite giudiziarie, ovvero a un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-*ter* cpc.

La regola generale è quella della nomina contestuale, ma è fatta salva la possibilità per il giudice di non nominare il custode al momento della nomina dello stimatore quando la nomina del custode non risponda ad alcuna utilità ai fini della conservazione del bene o della vendita. Si dovrebbe trattare, tuttavia, di ipotesi del tutto residuali.

In ogni caso, la nomina del custode è indispensabile al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita poiché le operazioni di vendita richiedono il necessario espletamento di attività connesse alla custodia del bene.

## 10. L'ordine di liberazione

La riforma ha operato l'ennesima modifica della disciplina dell'ordine di liberazione con la finalità di perseguire un ragionevole bilanciamento tra gli interessi privatistici che devono essere realizzati attraverso le procedure esecutive immobiliari e la tutela

del diritto fondamentale all'abitazione, così come delineato dalla sentenza n. 128/2021 della Corte costituzionale.

Viene confermata la natura della natura giuridica dell'ordine di liberazione come atto autoritativo ed endoesecutivo e se ne evidenzia la differenza e l'autonomia concettuale rispetto al decreto di trasferimento.

È importante aver ribadito che l'attuazione del provvedimento si svolge in "ambiente" esecutivo e non è rimesso all'ufficiale giudiziario con le forme dell'esecuzione per rilascio.

L'art. 560 cpc riafferma l'ottica del "doppio binario", confermando lo statuto di protezione del debitore nel caso in cui il bene pignorato sia la casa familiare e il debitore mantenga un comportamento corretto nel corso della procedura, prevedendo in tal caso che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento (art. 560, comma 2, cpc), ma affermando anche che, nell'ipotesi in cui l'immobile non sia abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure sia occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'art. 617 cpc, ordina la liberazione dell'immobile non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Il giudice dell'esecuzione, «*sentite le parti ed il custode*», ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

Si è rilevato che, tra i comportamenti che legittimano l'emissione dell'ordine di liberazione, non può ricomprendersi la violazione di obblighi condominiali.

Riguardo alle ipotesi in cui l'immobile è occupato dal debitore, si è evidenziato come il legislatore delegato non abbia dato rilievo al riferimento alla convivenza contenuto nella legge delega, e ciò è chiaramente indice del riconoscimento non della tutela della famiglia, né del debitore come figura portatrice di una situazione di debito, ma della legittima posizione abitativa, del diritto all'abitazione come diritto sociale.

Proprio per questo non rileva la mera residenza anagrafica, ma è necessario verificare da parte degli organi della procedura l'esistenza, già al momento del pignoramento e poi per tutta la procedura esecutiva, di una stabile situazione di occupazione ed occorre, quindi, verificare effettivamente attraverso l'accesso del custode se il debitore risiede nell'immobile.

Per quanto riguarda le situazioni in cui l'immobile non è occupato dal debitore o dal suo nucleo familiare, si è segnalata l'opportunità di emettere l'ordine di liberazione all'esito del contraddittorio tra gli interessati. Ciò, tuttavia, costituisce una scelta del giudice dell'esecuzione, ma non è prevista espressamente dalla legge come nel caso di liberazione per violazione degli obblighi, prevista dall'art. 560, comma 9, cpc.

Si è infine segnalato in vari interventi come si debba, comunque, perseguire sempre l'interesse concreto della procedura, che può anche non essere quello della immediata liberazione dell'immobile, come nelle ipotesi di occupazione con versamento del canone (ipotesi che può, però, essere disciplinata con un contratto di locazione temporaneo, previsto dall'art. 560 cpc) o di occupazione di immobili in zona "a rischio" (come nell'ipotesi in cui alla liberazione segua una rioccupazione del bene).

Poiché, comunque, l'art. 560 cpc non lascia al giudice discrezionalità sul punto, si è prospettata l'opportunità, in tali casi, di emettere l'ordine di liberazione, ma differirne l'esecuzione a dopo l'aggiudicazione.

## 11. La normativa antiriciclaggio

A seguito della emanazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, era controversa l'applicabilità della disposizione anche alle vendite forzate.

La criticità della applicazione della normativa "antiriciclaggio" alla materia delle vendite forzate sta nel fatto che né il giudice dell'esecuzione (o il giudice delegato al fallimento) né il professionista delegato (o il curatore) hanno gli strumenti per effettuare il controllo previsto dalla legge.

La giurisprudenza di merito e la dottrina che si erano occupate della questione avevano escluso che gli oneri di adeguata verifica, introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, si dovessero applicare ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall'art. 1, comma 2, lett. p, d.lgs n. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva.

Le lettere p e q del comma 12 dell'art. 1 l. delega n. 206/2021 hanno, invece, imposto di «p) *prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applichino anche agli aggiudicatari e che il giudice emetta il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;*

q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».

La legge delega prevedeva, quindi, che la normativa antiriciclaggio fosse applicata nei confronti di tutti gli aggiudicatari di beni immobili tanto nella esecuzione individuale quanto in quella collettiva, ma poi, in sede di esecuzione concorsuale, non vi sono state variazioni all'art. 216 del codice della crisi, mentre nella esecuzione individuale la normativa è stata attuata con la modifica degli artt. 585, 586 e 591-bis cpc.

L'art. 585 cpc prevede, al comma 4, che «nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

L'art. 586 cpc prevede che, per pronunciare il decreto di trasferimento, non solo è necessario il versamento del saldo prezzo, ma è necessario che l'aggiudicatario abbia depositato tale dichiarazione.

Il termine deve essere considerato perentorio, in linea con la sentenza n. 262/2010 delle sezioni unite della Corte di cassazione, che affermava il principio secondo il quale la perentorietà può desumersi dalla funzione assolta dal termine.

Si è creato, tuttavia, un vuoto normativo poiché l'art. 587 cpc prevede che, se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa, quindi dispone un nuovo incanto, mentre nulla prevede nel caso di mancato deposito della dichiarazione antiriciclaggio.

Per consentire la prosecuzione della procedura è stata prospettata l'ipotesi di un ricorso ex art. 591-ter cpc al giudice dell'esecuzione, che dovrà revocare l'aggiudicazione con restituzione della cauzione.

Una possibile soluzione pratica può essere la previsione, nell'ordinanza di delega, dell'obbligo, a pena di inammissibilità dell'offerta, di tutti gli offerenti di depositare insieme alla cauzione la dichiarazione prevista dall'art. 22 d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 (il cui contenuto si desume dall'art. 18 della stessa legge).

Sul punto sarebbe, comunque, opportuno un intervento correttivo del legislatore.

## 12. La fase distributiva

La fase distributiva è stata modificata dal d.lgs n. 149/2022.

Prima della riforma era previsto che la fase distributiva potesse essere svolta dal giudice dell'esecuzione o delegata al professionista.

Le delibere sulle prassi adottate dal Csm prevedevano la delega della fase al professionista, ma la dichiarazione di esecutività del progetto da parte del giudice dell'esecuzione.

L'art. 596 cpc, nella nuova formulazione, prevede che il professionista delegato, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provveda, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé, entro trenta giorni, l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti (o, in caso di mancata comparizione, per il disposto dell'art. 597 cpc), se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato, a norma dell'art. 591-bis cpc, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

In caso di contestazioni distributive ex art. 512 cpc, il procedimento viene rimesso al GE per la decisione.

Il ruolo del giudice dell'esecuzione è quindi modificato, poiché il controllo successivo, operato nella precedente disciplina, è sostituito da un controllo preventivo a seguito del quale le attività ulteriori sono poste in essere direttamente dal professionista delegato senza l'intervento né il controllo del giudice.

Ci si è chiesti se questo procedimento sia obbligatorio o se sia possibile evitare di delegare una parte dello stesso, mediante il meccanismo della delega parziale.

La delega parziale non sarebbe più ammissibile, secondo alcuni interpreti, dopo la riforma del 2005, che ha immaginato il professionista delegato come un delegato del giudice dell'esecuzione per tutte le attività indicate dall'art. 591-bis cpc.

Da parte di altri interpreti si è, però, affermata la possibilità della delega parziale facendosi rilevare che:

1) nella prassi dei tribunali la delega parziale si effettua con riferimento alla fissazione del prezzo base d'asta (che l'art 591-bis cpc indica come attività del PD);

2) l'art 591-bis cpc, con riferimento alla vendita diretta con accordo dei creditori di cui all'art. 569-bis, comma 4, normativizza un'ipotesi di delega parziale, in cui al GE spettano le attività fino all'aggiudicazione e al PD quelle successive.

Ritenendo ammissibile una deviazione dal modello tipico di delega totale, si sono prospettate due possibili ipotesi:

- la prima prevede il deposito del progetto nel fascicolo telematico con l'indicazione di un termine per eventuali contestazioni preventive, che sposterebbero la fase dell'approvazione davanti al giudice dell'esecuzione. Già questa ipotesi costruisce quindi il procedimento come una ipotesi di delega parziale, che prevede una deviazione dal procedimento delegato nella fase preventiva all'approvazione del progetto consentendo il completamento della delega solo nel caso di mancate contestazioni;

- la seconda permette un controllo *a posteriori* da parte del giudice dell'esecuzione sull'andamento dell'udienza di approvazione e, in particolare, sugli accordi modificativi e sulla corretta qualificazione delle deduzioni delle parti come contestazioni ex art. 512 cpc.

Si è ritenuto che l'adozione di queste soluzioni consenta un controllo più efficace da parte del giudice dell'esecuzione e faciliti i pagamenti da parte degli istituti di credito presso i quali sono depositati i fondi delle procedure che si sentono maggiormente garantiti dal provvedimento finale del giudice.

Si è, infine, affermato che l'espletamento dell'"udienza" di approvazione del piano di riparto dinanzi al professionista delegato non possa essere svolta, dopo la cessazione della emergenza pandemica, con modalità telematiche, non essendo prevista tale modalità dinanzi al professionista delegato. In particolare, si è fatto rilevare che:

- l'art. 127-ter cpc si riferisce espressamente al giudice, attribuendo allo stesso il potere di sostituire l'udienza con l'assegnazione di termini per note e di poter anche ridurre i termini previsti dalla legge;

- l'art 597 cpc, modificato contestualmente all'introduzione dell'art 127-ter cpc, parla espressamente di udienza innanzi al PD, ma non dà riferimento alla possibilità di sostituzione con note scritte;

- il meccanismo indicato nell'art 597 cpc, in forza del quale solo la mancata comparizione all'udienza innanzi al PD determina l'approvazione tacita del progetto, sembra poco compatibile con la trattazione scritta, salvo voler applicare la previsione dello

stesso art. 127 cpc relativa al mancato deposito delle note scritte.

In ogni caso, è possibile proporre contestazioni ex art 512 cpc sia con la comparizione in udienza (ovvero il deposito di note scritte, ove si ritenga compatibile il disposto dell'art. 127-ter cpc con la comparizione dinanzi al professionista delegato, ma con l'invio di PEC al professionista), sia con il deposito di un ricorso nel fascicolo dell'esecuzione.

### 13. L'art. 591-ter cpc

La modifica dell'art. 591-ter cpc è una delle disposizioni più significative introdotte dalla riforma. La previsione che i reclami ex art. 591-ter vengano decisi con un provvedimento impugnabile con opposizione agli atti esecutivi sana un evidente difetto della precedente disciplina che, in conseguenza della natura non definitiva della decisione resa sul ricorso ex art. 591-ter cpc, pur reclamata e decisa dal collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies cpc, consentiva di rimettere in discussione l'intero *iter* della fase della vendita impugnando il decreto di trasferimento con una opposizione agli atti esecutivi.

La nuova formulazione della norma prevede la reclamabilità degli atti del delegato con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine di venti giorni, decorrente dall'atto o dalla conoscenza dello stesso da parte dell'interessato, la decisione del giudice con ordinanza e l'impugnazione di tale ordinanza non più con reclamo ex art. 669-terdecies cpc, ma con opposizione agli atti esecutivi.

La conseguenza è che le questioni poste con tale reclamo, che introduce un procedimento destinato a definirsi con una sentenza idonea al giudicato, non sono riproponibili con opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento che conclude il sub-procedimento di vendita.

Il comma 1 dell'art. 591-ter cpc prevede che, quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato possa rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

Tale provvedimento non sembra, invece, impugnabile perché manca un provvedimento immediatamente opponibile, in quanto si tratterebbe non di una decisione sul diritto, ma una definizione del modo di superare le difficoltà materiali sorte nel corso della procedura.

Quanto alla disciplina transitoria, deve ritenersi che anche questa nuova disposizione si applichi solo alle procedure esecutive introdotte a partire dal 1° marzo 2023.

#### 14. Il rito applicabile alle opposizioni esecutive

Si pone, infine, il problema di stabilire quale rito applicare alla fase di merito delle opposizioni esecutive.

La soluzione più agevole è quella di ritenere che l'unico procedimento compatibile con la disciplina degli artt. 616 e 618 cpc (che prevede la dimidiazione dei termini a comparire) sia quello del cd. rito semplificato, che (come rilevato nel resoconto del seminario dedicato al giudizio di cognizione) non deve essere considerato un procedimento minore, ma un procedimento alternativo a quello ordinario.

Il giudice potrebbe, quindi, stabilire nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare dell'opposizione esecutiva la prosecuzione del procedimento con il rito semplificato, che consente di superare tutti i problemi di compatibilità tra i procedimenti.

Una diversa soluzione, anch'essa prospettata nel

corso del seminario, consente di adottare anche il rito ordinario, ritenendo tacitamente abrogata la previsione della riduzione dei termini che sarebbe incompatibile sia con i termini di costituzione che con i termini per le memorie *ex art.* 183, comma 6, cpc.

Resta il problema di prevedere l'abrogazione tacita di una disposizione che prevede una riduzione dei tempi del processo in occasione dell'introduzione di una riforma che, al contrario, ha la finalità di abbreviarli in generale e, per di più, rispetto a procedimenti nei quali la fase delle memorie *ex art.* 183, comma 6, cpc si pone il più delle volte come superflua (poiché le difese delle parti sono state già completamente enunciate nella fase cautelare).

In ogni caso, in conformità con l'orientamento della Corte di cassazione (*cfr.*, da ultimo, Cass., 27 luglio 2021, n. 21512), deve escludersi che la riduzione dei termini a comparire riguardi i termini di costituzione delle parti.